

02550/16



ESENTE

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Oggetto

Dott. PIETRO CURZIO

- Presidente -

PREVIDENZA
AUTONOMI

Dott. ROSA ARIENZO

- Consigliere -

Dott. GIULIO FERNANDES

- Consigliere -

Ud. 14/01/2016 - CC

Dott. FABRIZIA GARRI

- Rel. Consigliere -

R.G.N. :
Rom 2550

Dott. ROSSANA MANCINO

- Consigliere -

Rep.
C-U-

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

], elettivamente domiciliato in ROMA, presso lo studio dell'avvocato (rappresentato e difeso dall'avvocato giusta procura a margine del ricorso;

- *ricorrente* -

contro

INAIL - NE in persona del Dirigente con incarico di livello generale, Direttore della Direzione Centrale Prestazioni, elettivamente domiciliato in ROMA, presso lo studio dell'avvocato

lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato
giusta procura in calce al controricorso;

- *controricorrente* -

avverso la sentenza n. 288/2012 della CORTE D'APPELLO di
PERUGIA del 14/11/2012, depositata il 13/02/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
14/01/2016 dal Consigliere Relatore Dott. FABRIZIA GARRI;

udito l'Avvocato (delega avvocato)
difensore del ricorrente che si riporta agli scritti.

FATTO E DIRITTO

La Corte di appello di Perugia ha accolto il ricorso proposto dall'Inail
ed in riforma della sentenza del Tribunale della stessa città ha rigettato
la domanda di tesa al conseguimento dell'indennizzo in
relazione all'ipoacusia della quale è stata esclusa la natura professionale.
Per la cassazione della sentenza ricorre e denuncia
l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di
discussione tra le parti ai sensi dell'art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c.. In
particolare deduce che dalla documentazione allegata sin dal primo
grado si evinceva che le mansioni alle quali era assegnato il
presso la ' dal 1994 al 2001 (impiantista) erano svolte
in ambienti ad elevato grado di rumorosità. Inoltre, omettendo di
prendere in considerazione le dichiarazioni rese dal legale
rappresentante della vetreria, erroneamente si sarebbe ritenuta
l'esposizione saltuaria e non continuativa. Ancora la Corte avrebbe
omesso di considerare che l'uso di cuffie, pur ammesso, non è in grado
di elidere il rischio otolesivo che può essere contenuto solo attraverso
pause (non effettuate) presso cabine insonorizzate.

9

Infine non sarebbero stati presi nella dovuta considerazione gli esami audiometrici che dimostravano l'esistenza della lesione da trauma acustico cronico che caratterizza l'ipoacusia di origine lavorativa.

Resiste l'Inail con controricorso.

Tanto premesso va rammentato che in esito alla riformulazione dell'art. 360 c.p.c., n. 5), disposta con il D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 convertito con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, è deducibile esclusivamente l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.

Tale dizione deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 preleggi, come riduzione al minimo costituzionale del sindacato sulla motivazione in sede di giudizio di legittimità, per cui l'anomalia motivazionale denunciabile in sede di legittimità è solo quella che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante e attiene all'esistenza della motivazione in sé, come risulta dal testo della sentenza e prescindendo dal confronto con le risultanze processuali, e si esaurisce, con esclusione di alcuna rilevanza del difetto di "sufficienza", nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili", nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile"(cfr. cass. s.u. n. 8054 del 2014 e molte altre successive).

Tale vizio non ricorre nel caso in esame in cui la Corte, aderendo alle conclusioni della consulenza medica disposta in appello (di segno diverso rispetto a quelle di primo grado) ha pur tuttavia proceduto all'esame dei fatti allegati pervenendo a conclusioni diverse da quelle auspiccate dall'odierno ricorrente. Non è stato allora omesso l'esame di fatti storici, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di

9

discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che se esaminato avrebbe determinato un esito diverso della controversia). D'altra parte va rammentato che l'omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, benché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze istruttorie.

in conclusione il ricorso, manifestamente infondato deve essere rigettato.

Le spese liquidate in dispositivo seguono la soccombenza.

La soccombenza del ricorrente impone ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002 il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dell'art.13 comma 1 bis del citato d.p.r..

PQM

La Corte, rigetta il ricorso.

Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in € 2.500,00 per compensi professionali, € 100,00 per esborsi, oltre al 15% per spese forfetarie ed accessori come per legge.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 *quater* del d.p.r. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dell'art.13 comma 1 *bis* del citato d.p.r..

Così deciso in Roma il 14 gennaio 2016

Il Funzionario Giudiziario
Patrizia Ciorra

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
oggi 19 FEB 2016
Il Funzionario Giudiziario
Patrizia Ciorra

Il Presidente